




REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITÀ - SERVIZI SOCIALI
SETTORE SERVIZI SOCIALI
UFFICIO ANZIANI

58
interp. uf

Prot. N. 42/SS/ 9449 Pos. _____ All. n. _____

Bari, li - 9 NOV. 1999



Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale
SEDE

OGGETTO: Risposta ad interpellanza urgente n. 58 a firma dei Consiglieri Godelli, Introna, Dipietrangelo, Lomelo e Ursi.

In relazione all'interpellanza in oggetto si comunica quanto segue.

La vigilanza sulle attività socio-assistenziali svolte sul territorio rientra tra le funzioni amministrative dei Comuni sia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 49 sia in quanto titolari della competenza in virtù delle disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 616/77 e della legge n. 142/90.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 20 della ricordata legge regionale n. 49, la Regione, in quanto titolare della funzione della preventiva autorizzazione e classificazione delle nuove strutture assistenziali, ha esercitato la vigilanza di "2° livello" in riferimento alla verifica della permanenza dei requisiti accertati all'atto dell'iscrizione delle singole strutture all'apposito albo regionale.

A decorrere dal 1 luglio 1999, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 45, 47 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, anche la predetta funzione autorizzativa è stata conferita ai Comuni, mentre alla Regione sono rimaste riservate esclusivamente le competenze in materia di programmazione, coordinamento e verifica.

A seguito di dette disposizioni è di competenza regionale la tenuta dell'albo regionale delle strutture di cui all'art. 20 della legge regionale n.49/81.

Premesso quanto sopra, in via sistematica e a prescindere dall'insorgenza di situazioni o fatti in contrasto con la legge ed i regolamenti, ogni anno i Comuni sono stati invitati ad effettuare, in aggiunta ai controlli dagli stessi autonomamente attivati, le verifiche necessarie a determinare la permanenza presso le strutture per anziani dei requisiti strutturali, funzionali, assistenziali e sanitari previsti dalle vigenti disposizioni.

I criteri per la concessione dell'autorizzazione all'attivazione delle Case Protette e delle altre strutture per anziani, sono stati determinati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 205 del 18 marzo 1993.

Le Case Protette sono tenute all'osservanza delle prescrizioni e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali definiti dal Regolamento regionale n. 9 maggio 1983 n. 1.

In caso di accertata violazione delle predette prescrizioni la gestione della struttura è sottoposta a procedimento di revisione che può concludersi con la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione dall'albo regionale.

L'autorizzazione rilasciata a privati è strettamente personale con obbligo di comunicazione di ogni variazione. La modifica della titolarità della gestione determina una nuova procedura autorizzativa.

In proposito si fa presente che lo schema di disegno di legge di "Riforma dei Servizi socio-assistenziali", attualmente all'esame della Giunta regionale, prevede esplicitamente il divieto per i privati di cedere sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo la gestione della struttura autorizzata.

Le vigenti disposizioni non vietano, però, la possibilità di avvalersi per le attività socio-assistenziali di rapporti di lavoro con cooperative, fermo restando la responsabilità sull'obbligo di garantire gli standard prescritti.

Presso le Case protette il servizio sanitario è assicurato mediante le strutture USL e l'assistenza medica generica è affidata ai medici prescelti dagli ospiti.

Successivamente al 1 luglio 1999 non risultano autorizzate e, quindi, iscritte all'albo regionale strutture per case protette.

Tuttavia, da notizie di stampa si è appreso dell'attivazione in Bari del Centro di assistenza diurna per l'anziano "Villa Verde", sita in via Caduti strage di Bologna n. 16, e della Casa protetta "Villa Teresa" sita alla via Postiglione n. 14/D, ambedue non iscritte all'albo regionale e prive di autorizzazione.

A seguito di dette notizie, il dirigente del settore servizi sociali, rispettivamente in data 26 e 27 luglio 1999, ha invitato il Sindaco di Bari a trasmettere copia del provvedimento comunale di autorizzazione onde consentirne la prevista iscrizione all'albo regionale.

In data 11 agosto il predetto dirigente di settore ha sollecitato il riscontro da parte dell'amministrazione comunale ricordando, espressamente, che in assenza della prescritta autorizzazione l'eventuale attività assistenziale deve ritenersi esercitata abusivamente determinando l'obbligo per la stessa amministrazione comunale di disporre l'immediata chiusura delle strutture.

Con nota pervenuta in data 24 agosto 1999 il Comune di Bari ha comunicato di "non aver mai deliberato l'autorizzazione all'esercizio" delle strutture in questione.

Con nota in data 1 settembre sono stati ribaditi gli obblighi ricadenti sul Comune, ma alla data odierna non è pervenuta alcuna determinazione.

In proposito corre l'obbligo d'informare che il Comune di Bari ha opposto un netto rifiuto all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 96/99 e al conseguente atto d'indirizzo e coordinamento approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 798 del 24/6/99.

Il predetto Comune con ricorso in data 13.9.1999 ha impugnato d'innanzi al TAR l'atto d'indirizzo e coordinamento regionale chiedendone l'annullamento previa sospensiva.

L'organo giudiziario adito con ordinanza n. 657 del 14.10.1999 ha respinto l'istanza cautelare.

A seguito del persistente rifiuto del Comune di Bari ad esercitare la funzione amministrativa, attribuita dal decreto legislativo n. 96/99, è stato richiesto l'intervento della competente Sezione decentrata di controllo sugli atti degli enti locali per l'esercizio del potere sostitutivo.

Per quanto riguarda le strutture residenziali protette, di cui al regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1, le verifiche sul possesso dei requisiti e sui residenti sono effettuate dalle Aziende USL come previsto dal punto 5 dell'art. 3 dello stesso regolamento.

Presso le predette strutture residenziali vengono esercitate le attività previste dall'art. 1 del citato regolamento.

Per quanto riguarda la classificazione e le fasce da assegnare, si sottolinea che, per l'elargizione del contributo per la spesa sanitaria, sono state esaminate le istanze delle strutture protette senza fini di lucro già iscritte nell'apposito albo regionale.

La definizione di "Case protette" e "R.S.A." è ben definita dalle nuove linee guida circa l'accreditamento di prossima approvazione del Consiglio regionale.

In ogni caso, si assicura che i provvedimenti regionali d'iscrizione all'albo delle Case protette riportano esplicitamente la dizione che "la stessa non rientra tra le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 in quanto operante nell'ambito della L.R. n.49/81 (assistenza agli anziani) mentre le R.S.A. sono presidi che offrono prestazioni a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste non curabili a domicilio".

Infine, si conviene con gli interpellanti sulla necessità che in attesa dell'approvazione della normativa per l'autorizzazione e l'accreditamento, della legge di riforma dei servizi socio-assistenziali e del conseguente piano regionale si definisca una disciplina intesa ad evitare quanto esposto ed in particolare:

1. fare obbligo agli enti gestori di riportare nella denominazione sociale gli estremi d'iscrizione nell'albo regionale e la tipologia di servizio autorizzato;
2. prevedere l'intervento regionale in caso di accertata inerzia del Comune;
3. fissare criteri più chiari a sostegno delle procedure autorizzative delle case protette e a meglio delimitare il confine tra le attività delle case protette e le RSA;
4. definire le modalità per rendere trasparenti il sistema delle rette e i rapporti convenzionali.

Per questo è in corso di predisposizione un atto d'indirizzo che sarà sottoposto quanto prima alla valutazione della Giunta regionale.

L'ASSESSORE
(dr. Michele Saccomanno,)